

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

rappresentata dal direttore **dr. Ennio Parisi**

E

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria

rappresentata dal direttore **dr. Dr Alberto Libeccio**

Premesso

- che, con l'art. 17 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni;
- che, con l'art. 3, comma 13 della Legge n. 549/1995, è stata integrata la normativa di riferimento, con la disciplina sostanziale dell'imposta e la definizione dei limiti legislativi delle regioni;
- che, con l'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28 e s. m. ed i., la Regione Campania ha istituito l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
- che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 68/2011, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è annoverabile tra i tributi propri regionali derivati, la cui disciplina di base è riservata al legislatore statale;

Considerato

- che ai sensi della normativa sopra citata:
 - l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è versata direttamente alla Regione, sulla base dei quantitativi erogati, dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto;
 - gli Uffici delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta;
 - per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, di approvazione del Testo unico delle accise e di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
 - la Regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità;
- che con nota prot. n. 5304 del 26 marzo 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha chiarito che:
 - la base imponibile dell'imposta regionale, in coerenza con la normativa statale, è costituita esclusivamente dalla quantità di benzina erogata e non da quella fatturata;
 - l'attività di accertamento e di liquidazione dell'imposta, la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso sono di competenza degli Uffici delle Dogane;
 - in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta trovano applicazione sia la sanzione amministrativa, come determinata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 co. 5 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, sia l'indennità di mora di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995;
 - la sanzione amministrativa è di spettanza erariale, in ragione del potere di accertamento e di liquidazione dell'imposta attribuito agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché della relativa gestione del contenzioso e della riscossione coattiva;
 - l'indennità di mora, invece, è di spettanza della Regione, in quanto beneficiaria dell'imposta, così come gli interessi per ritardato pagamento;
- che la Regione Campania, con la legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 art. 14, ha apportato - con decorrenza dal 1° gennaio 2016 – alcune modifiche alla normativa regionale in materia di imposta regionale sulla benzina di cui all'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, per adeguare il dettato normativo regionale alle fonti legislative statali di riferimento, come richiesto con la sopracitata nota del Dipartimento delle Finanze.

Visto

- l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante norme sullo scambio di dati ed informazioni tra Amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, nonché l'istituzione delle Agenzie fiscali;

- Lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che all’articolo 3 prevede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, la collaborazione con il sistema delle autonomie locali nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti, tra l’altro, anche alle regioni, secondo i principi del federalismo fiscale, da realizzarsi tramite la promozione e la fornitura di servizi alle regioni per la gestione dei tributi di loro competenza;
- il comma 9 dell’art. 14 della Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1, che prevede la stipula di un protocollo d’intesa tra la Regione e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di rafforzare l’attività di controllo e di recupero dell’imposta;
- la nota prot. n. 46901/RU del 19 aprile 2013, concernente l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, ha, tra l’altro, invitato le Direzioni Regionali ed Interregionali a stipulare accordi convenzionali a titolo gratuito con le Regioni a statuto ordinario al fine di regolare gli scambi informativi tra gli Uffici delle Dogane e le Regioni medesime;
- il tavolo di lavoro già aperto tra il Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione generale per le risorse finanziarie e la Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, volto al coordinamento delle attività inerenti la gestione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Quantitativi di benzina erogati

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a partire dal 01 gennaio 2016, rende disponibile alla Regione Campania, già abilitata all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale, l’applicazione digitale denominata “forniture accise agli enti locali” accessibile dalla home page dell’ambiente reale del sito del Servizio Telematico Doganale, dalla quale è possibile scaricare in formato elettronico un file .csv, nel quale sono elencati gli impianti di distribuzione carburanti che hanno erogato benzina nell’anno precedente, individuati dal codice ditta e dagli altri dati anagrafici, con l’indicazione dei quantitativi di benzina erogata da ciascun impianto.
2. In caso di indisponibilità del Servizio Telematico Doganale, gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti provvederanno a trasmettere i dati citati alla Regione Campania in modalità informatica.

Art. 2

Versamenti dell’imposta

1. La Regione Campania rende disponibile all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello d’imposta, una rendicontazione in formato elettronico dei dati fiscali inerenti le somme direttamente riscosse e contabilizzate, avuto particolare riguardo ai versamenti effettuati a titolo di imposta, la denominazione del soggetto passivo, il relativo codice ditta attribuito dal competente Ufficio delle Dogane, la partita IVA, la data del versamento, l’importo versato e la relativa causale, ivi compresi i versamenti effettuati dai soggetti obbligati in base all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a titolo di ravvedimento.

Art. 3

Scambio della documentazione e delle informazioni

1. Ciascuna delle parti si impegna a trasmettere tempestivamente all'altra ogni documento o atto pervenuto in via esclusiva, la cui trattazione compete all'altra parte.
2. Le parti si impegnano comunque, nell'ambito di una piena e leale collaborazione istituzionale, ad assicurare un costante scambio di informazioni relative all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione mediante la formalizzazione di almeno un incontro annuale da tenersi, nell'ambito del tavolo di lavoro in premessa indicato, tra il Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione generale per le risorse finanziarie e la Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Le parti possono convocare, in aggiunta all'incontro previsto al punto precedente, ulteriori riunioni straordinarie, qualora venga ravvisata tale esigenza.

Art. 4

Accertamenti e controlli

1. Gli Uffici delle Dogane competenti acquisiscono le dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati, provvedono alla liquidazione dell'imposta regionale dovuta sulla base dei dati in proprio possesso (erogato annuale rilevato dai dati trasmessi dagli operatori e/o ulteriori elementi riscontrati con accessi) e le trasmettono alla Regione entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, complete della liquidazione dell'imposta, unitamente ad un prospetto riepilogativo di accertamento e liquidazione redatto in formato elettronico.
2. Qualora vengano constatate violazioni per omissioni, inesattezze o ritardi nella presentazione delle dichiarazioni, o emergano irregolarità comunque rilevate, i predetti Uffici provvedono alla contestazione dei fatti rilevati ed all'irrogazione delle relative sanzioni dandone notizia alla Regione.
3. La Regione, nell'ambito della facoltà demandata dall'art. 3 comma 13 della legge n. 549/95, predispone le segnalazioni, riportanti le infrazioni e le irregolarità rilevate, unitamente a tutti gli elementi necessari alla redazione degli atti di constatazione, da inviare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente per le conseguenti attività di recupero dell'imposta dovuta, di applicazione delle relative sanzioni e delle indennità di mora.
4. Gli Uffici delle Dogane, competenti alla trattazione delle violazioni segnalate dalla Regione in materia di imposta, ovvero alla trattazione delle irregolarità emerse, anche nel corso delle verifiche svolte presso gli impianti di distribuzione o presso gli uffici amministrativi delle società distributrici di carburanti, predispongono gli avvisi di pagamento per il recupero dell'imposta, dell'indennità di mora e dei relativi interessi, notificandoli al soggetto obbligato, contestualmente, al relativo atto di irrogazione immediata della sanzione (art. 17 del D.Lgs n. 472/97); una copia degli atti emessi, corredati delle relative attestazioni di avvenuta notifica viene tempestivamente trasmessa alla Regione.
5. La Regione verifica l'effettivo pagamento di quanto richiesto con gli atti di cui al comma precedente e, decorsi infruttuosamente i termini previsti per il versamento, trasmette l'elenco in formato elettronico degli eventuali soggetti inadempienti ai competenti Uffici delle Dogane per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
6. Gli Uffici delle Dogane informano la Regione dell'avvenuta attivazione delle procedure di riscossione coattiva per il recupero dell'imposta, dell'indennità di mora, della sanzione e dei relativi interessi.

Art. 5

Contenzioso e riscossione coattiva

1. Gli Uffici delle Dogane competenti comunicano alla Regione i ricorsi giurisdizionali presentati avverso gli atti impositivi e/o sanzionatori in materia di imposta regionale sulla benzina e, ove ritenuto necessario, trasmettono copia dei predetti ricorsi per l'acquisizione di ulteriori elementi difensivi. Comunicano, altresì, l'avvenuta adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela, deflattivi del contenzioso, sia in sede pre-processuale che in sede processuale. Ove richiesto, forniscono informazioni sullo stato del contenzioso e sulle eventuali procedure di riscossione coattiva avviate.
2. La Regione è tenuta a comunicare ai predetti Uffici delle Dogane eventuali variazioni del conto corrente ove devono affluire le somme oggetto di riscossione coattiva.

Art. 6

Rimborsi

1. La Regione procede autonomamente ai rimborsi delle somme spettanti agli aventi diritto indebitamente versate a titolo d'imposta, informandone l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto. Nei soli casi in cui non sono disponibili tutti gli elementi necessari a procedere al rimborso, viene sentito l'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Art. 7

Modalità di trasmissione e recapiti

1. I flussi informativi, le comunicazioni e la documentazione operativa correlate alla gestione del tributo, redatti in formati standardizzati e concordati, sono scambiati tra le parti, in formato digitale, a mezzo di posta elettronica certificata, agli indirizzi istituzionali di seguito riportati:

per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

- Ufficio delle Dogane di Benevento (per le province di Benevento e Avellino)

pec: dogane.benevento@pce.agenziadogane.it

- Ufficio delle Dogane di Caserta

pec: dogane.caserta@pce.agenziadogane.it

- Ufficio delle Dogane di Napoli 1 (per la sola città di Napoli)

pec: dogane.napoli1@pce.agenziadogane.it

- Ufficio delle Dogane di Napoli 2 (per tutta la provincia di Napoli esclusa la città)

pec: dogane.napoli2@pce.agenziadogane.it

- Ufficio delle Dogane di Salerno

pec: dogane.salerno@pce.agenziadogane.it

per la Regione Campania:

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

U.O.D. 09 - Gestione Tributi Regionali

pec: tributiregionali@pec.regione.campania.it

2. I flussi informativi, le comunicazioni e la documentazione inerenti le attività di indirizzo e di coordinamento, nonché di supporto tecnico e di aggiornamento o modifica del presente protocollo sono scambiati tra il già citato Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione generale per le risorse finanziarie e la competente Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’indirizzo di seguito riportato:

per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

- Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria
Area Procedure e Controlli Settore Accise

pec: did.campaniacalabria@pce.agenziadogane.it

per la Regione Campania:

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. 09 - Gestione Tributi Regionali

pec: tributiregionali@pec.regione.campania.it

Art. 8

Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione delle parti convenute e le disposizioni in esso contenute si rendono applicabili a partire dall’anno d’imposta 2016. Alla gestione delle precedenti annualità ancora non prescritte ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, si applica la normativa regionale di settore antecedente alle modifiche alla stessa introdotte dall'art. 14 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.

Art. 9

Oneri e durata

Il presente protocollo di intesa non comporta oneri e spese aggiuntive ed ha la durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione e, salvo formale disdetta di una delle parti, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Napoli, _____

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Per la Regione Campania